

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 876 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo MARCELLO, Nunzio DI ROBERTO, Valerio BARONE, Ferdinando CACACE, Maria PARIANDO, Italo MATTIOLI e delle società ASD DI ROBERTO, ASD BOMBER ACADEMY GAGLIOTTI, FC SPORTING PIANURA AU, ASD ACADEMY PASQUALE FOGGIA e ASD PASQUALE FOGGIA avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo MARCELLO, all'epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.S.D. Puteolana 1902, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto, nella stagione sportiva 2025 - 2026, attività amministrativa e di segreteria in favore delle società A.S.D. Di Roberto, A.S.D. Bomber Academy Gagliotti, FC Sporting Pianura AU, A.S.D. Academy Pasquale Foggia ed A.S.D. Pasquale Foggia, in assenza di tesseramento e pur essendo già tesserato per la A.S.D. Puteolana 1902; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nei mesi di gennaio e febbraio 2026, prodotto delle attestazioni di tesseramento non veridiche relative ai sigg.ri A.P. ed M.L., calciatori minorenni tesserati per la ASD Di Roberto, al sig. F.F., calciatore minorenni tesserato per la ASD Bomber Gagliotti, al sig. A.M., calciatore minorenni tesserato per la ASD FC Sporting Pianura AU, ed al sig. D.L., calciatore minorenni tesserato per l'ASD Academy Pasquale Foggia, apponendo sulle stesse anche il timbro del Comitato Regionale Campania e la firma del Presidente dello stesso;

Nunzio DI ROBERTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Di Roberto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, affidato compiti amministrativi e di segreteria al sig. Vincenzo Marcello, tra i quali quello di richiedere al Comitato Regionale Campania le attestazioni di tesseramento di due calciatori minorenni tesserati per la A.S.D. Di Roberto, senza provvedere al suo preventivo tesseramento e nonostante lo stesso fosse già tesserato per la A.S.D. Puteolana 1902;

Valerio BARONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Bomber Academy Gagliotti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, affidato compiti amministrativi e di segreteria al sig. Vincenzo Marcello, tra i quali quello di richiedere al Comitato Regionale Campania l'attestazione di tesseramento di un calciatore minorenni tesserato per la A.S.D. Bomber Academy Gagliotti, senza provvedere al suo preventivo tesseramento e nonostante lo stesso fosse già tesserato per la A.S.D. Puteolana 1902;

Ferdinando CACACE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della FC Sporting Pianura AU, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo

stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, affidato compiti amministrativi e di segreteria al sig. Vincenzo Marcello, tra i quali quello di richiedere al Comitato Regionale Campania l'attestazione di tesseramento di un calciatore minorenni tesserato per la FC Sporting Pianura AU, senza provvedere al suo preventivo tesseramento e nonostante lo stesso fosse già tesserato per la A.S.D. Puteolana 1902;

Maria PARIANDO, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della A.S.D. Academy Pasquale Foggia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere la stessa, nella stagione sportiva 2025 - 2026, affidato compiti amministrativi e di segreteria al sig. Vincenzo Marcello, tra i quali quello di richiedere al Comitato Regionale Campania l'attestazione di tesseramento di un calciatore minorenni tesserato per la A.S.D. Academy Pasquale Foggia, senza provvedere al suo preventivo tesseramento e nonostante lo stesso fosse già tesserato per la A.S.D. Puteolana 1902;

Italo MATTIOLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Pasquale Foggia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, affidato compiti amministrativi e di segreteria al sig. Vincenzo Marcello senza provvedere al suo preventivo tesseramento e nonostante lo stesso fosse già tesserato per la A.S.D. Puteolana 1902;

ASD DI ROBERTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Nunzio di Roberto;

ASD BOMBER ACADEMY GAGLIOTTI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Valerio Barone;

FC SPORTING PIANURA AU, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ferdinando Cacace;

ASD ACADEMY PASQUALE FOGGIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Maria Pariando;

ASD PASQUALE FOGGIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, era tesserato il sig. Italo Mattioli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Vincenzo MARCELLO,
 - Sig. Nunzio DI ROBERTO,
 - Sig. Valerio BARONE,
 - Sig. Ferdinando CACACE,
 - Sig. Maria PARIANDO,
 - Sig. Italo MATTIOLI,

- Società ASD DI ROBERTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nunzio DI ROBERTO,
 - Società ASD BOMBER ACADEMY GAGLIOTTI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Valerio BARONE,
 - Società FC SPORTING PIANURA AU, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ferdinando CACACE,
 - Società ASD ACADEMY PASQUALE FOGGIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maria PARIANDO,
 - Società ASD PASQUALE FOGGIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Italo MATTIOLI,
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) anno di inibizione per il Sig. Vincenzo MARCELLO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Nunzio DI ROBERTO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Valerio BARONE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ferdinando CACACE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maria PARIANDO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Italo MATTIOLI,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD DI ROBERTO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD BOMBER ACADEMY GAGLIOTTI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società FC SPORTING PIANURA AU,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD ACADEMY PASQUALE FOGGIA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD PASQUALE FOGGIA,

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò